

IV
VII
I

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 872 II Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

INCENTIVI PER LA PRODUZIONE E LO SFRUTTAMENTO

DELL'ENERGIA SOLARE

di iniziativa dei consiglieri

Giacomo	PRINCIGALLI
Giuseppe	CASTELLANETA
Alessandro	FIORE
Cosimo	LATANZA
Giovanni	LEUCCI

RELAZIONE

Collegli consiglieri,

la crisi energetica che sta caratterizzando l'attuale momento storico pone in evidenza il bisogno di fonti energetiche integrative.

E' noto, infatti, che le tradizionali fonti di energia sono destinate ad esaurirsi in un tempo abbastanza breve se continuerà ad aumentare con l'attuale andamento il consumo mondiale.

Il ricorso all'energia solare, fra le altre energie disponibili, è quello che dà una più ampia e positiva risposta alle molteplici esigenze dell'utenza.

Infatti, la prima ed immediata utilizzazione dell'energia solare è la sua trasformazione in energia termica a bassa temperatura per il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda per gli usi civili, rurali, zootecnici ed industriali.

Sarebbe, come ^{dice} B. Commoner, una strage termodinamica usare ancora energia di altissima qualità quale quella elettrica e quella ricavata dal petrolio per ottenere acqua calda a poche decine di gradi.

Le ricerche e le applicazioni sull'energia solare condotte fino ad oggi in molti Paesi del mondo hanno raggiunto risultati di notevole interesse.

Bisogna però dire che architetti ed urbanisti, cioè coloro che sono "specializzati" per la creazione degli "ambienti" in cui vive l'uomo, siano essi ambienti costruiti o naturali di piccola o grande dimensione, non tengono in giusto conto i suddetti risultati.

Questa proposta di legge con i suoi incentivi serve quindi a sensibilizzare anche architetti ed urbanisti ed a favorire l'approccio della bioclimatologia all'architettura, approccio che è reso ancor più impellente dalla crescente incidenza che ha oggi il riscaldamento domestico sul bilancio energetico nazionale, incidenza che in più corretto rapporto tra attività costruttiva ed ambiente fisico, potrebbe ridurre notevolmente; è evidente che ciò si ottie

ne minimizzando l'impatto dell'intervento costruttivo sull'ambiente e, contemporaneamente, utilizzando quei mezzi naturali che possono contribuire ad un risparmio energetico.

In Italia ed in particolar modo nella nostra regione il problema dell'esaurimento delle scorte energetiche non è nei termini drastici di una scelta, molto difficile in verità, tra l'energia nucleare ed il "buio" così come può essere in altre nazioni.

Il ricorso all'energia solare che evidentemente non può escludere l'utilizzo di tutte le altre fonti di energia disponibili, compresa quella nucleare, in questo particolare momento rappresenta un'affermazione di libertà da parte dell'uomo circa la possibilità di scegliere se fare o non fare qualcosa. Negare questa libertà non può che accrescere la sensazione d'insicurezza.

Se veramente, ad esempio, anche il nostro Governo dovesse pensare di non poter scegliere diversamente, allora lo si dovrebbe sospettare di voler mettere in postulato la sicurezza nucleare nascondendo rischi affatto inevitabili.

E' evidente, quindi, che un'arbitraria assolutizzazione della fonte nucleare porterebbe ad un'altrettanto arbitraria rinuncia a quella considerevole quota energetica of fertaci dal sole nella nostre regione.

Energia solare non significa solo indipendenza energetica ma anche energia pulita, sicura e gratuita (salvo le spese di captazione). Non significa solo maggiore disponibilità di energia a tutti i livelli senza cioè distinzione tra Paesi "ricchi" e Paesi "poveri" evitando situazioni di monopolio. Significa riprendere un più corretto rapporto dell'uomo con l'ambiente in cui vive basato non sul suo in discriminato sfruttamento e deterioramento ma sul suo naturale utilizzo e, quindi, rispetto. Infatti la produzione e conversione di questa forma energetica non aggiungendo calore all'atmosfera evita quell'inquinamento termico i cui danni - già notevoli - si stanno palesando in tutta la loro gravità.

La proposta di legge che il Gruppo P.C.I. pone all'attenzione del Consiglio regionale tende a porre la prospettiva solare (al di fuori del filone delle macro-tecnologie) nei tempi necessari alla sua piena realizzazione nella no-

stra regione, rimediando in tal modo all'incredibile ritardo, in termini di sforzi finanziari e tecnologici, con la quale è stata affrontata la questione della utilizzazione di fonte da parte del Governo centrale anche là dove i settori relativi alla tecnologia solare si sono dimostrati più che maturi.

Si è certi che in virtù delle considerazioni sopra esposte la Regione Puglia non può e non deve rimanere inerte di fronte a tale problema.

La legge che si propone è composta di nove articoli.

L'art. 1 impegna la Regione, allo scopo di favorire un corretto ricorso alle fonti di energia rinnovabili, a promuovere lo sfruttamento dell'energia solare e le relative incentivazioni e di sostegno tecnologico del settore.

Gli artt. 2, 3, 4 e 5 si riferiscono alle differenziate misure dei contributi da corrispondere per il riscaldamento e la produzione di acqua calda a mezzo dell'utilizzo di impianti ad energia solare.

La misura del contributo da erogarsi sempre sull'ammontare delle spese d'impianto varia da un minimo del 40% per singoli appartamenti, per l'incremento dell'uso dell'energia solare nell'agricoltura e nella zootecnia, nella pic

cola e media industria nonchè per le aziende artigiane con un numero di dipendenti compreso fra 9 e 50 ad un massimo del 60% quando si tratta di impianti condominiali, o l'uso di tali impianti viene utilizzato da iniziative di tipo cooperativo e consortili, anche se l'impianto è realizzato al lo scopo di un utilizzo in comune.

L'art. 2 condiziona l'edilizia residenziale sovvenzionata e le opere di edilizia sociale finanziate dalla Regione alla messa in opera di impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda ad energia non convenzionale.

Un contributo fino all'80% è indicato nell'art. 5 e viene erogato dalla Regione per gli impianti sperimentali da realizzare nel territorio regionale con il concorso anche parziale di piccole e medie aziende o imprese pugliesi, contributo questo elevabile al 100% se tali impianti vengono progettati e costruiti da imprese cooperative.

L'art. 6 stabilisce il principio per il quale tutti i contributi saranno erogati dalla Giunta secondo il rendimento dell'impianto realizzato visto in funzione del risparmio di energia tradizionale.

Gli artt. 7, 8 e 9 stabiliscono la normativa per la presentazione delle domande con la relativa documentazione e le norme per l'emanazione da parte della Giunta, sentito il Comitato di cui all'art. 9, di un regolamento che fissi i limiti massimi d'intervento della Regione nei vari settori ed i criteri per l'accesso alle varie quote di contributo.

L'art. 9 prevede inoltre la costituzione di un Comitato per la promozione e la programmazione dell'utilizzo dell'energia solare indicandone i compiti, i componenti, la durata e tutte le modalità inerenti al suo funzionamento, nonché ad esprimere proposte e pareri nell'ambito della formazione professionale nel settore delle fonti energetiche integrative.

Giacomo

PRINCIGALLI

Giuseppe

CASTELLANETA

Alessandro

FIORE

Cosimo

LATANZA

Giovanni

LEUCCI

Principalli

Castellaneta

Fiore

Latanza

Leucci

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO
70124 BARI
VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 865755

art. 1

La Regione, allo scopo di favorire un corretto ricorso alle fonti di energia rinnovabili, stabilisce di promuovere lo sfruttamento dell'energia solare nonchè le connesse azioni di incentivazione e di sostegno tecnologico del settore.



art. 2

Sono disposti contributi a favore di coloro che faranno installare sugli edifici impianti di utilizzazione dell'energia solare allo scopo di riscaldamento di ambienti e/o di produzione di acqua calda.

Tali contributi saranno corrisposti sino al 40% del costo totale dell'impianto per appartamenti singoli, e sino al 60% per gli impianti condominiali.

L'edilizia residenziale sovvenzionata e le opere di edilizia sociale finanziate dalla Regione devono essere dotate di impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda ad energia non convenzionale.

art. 3

Al fine di incrementare l'uso dell'energia solare nell'agricoltura e nella zootecnia la Regione provvederà ad erogare un contributo fino al 40% sul costo globale dell'impianto per la realizzazione di impianti di energia solare di varia natura (riscaldamento di stalle, impianti di essiccamento, riscaldamento di seme, ecc.) .

Il contributo è portato al 60% per iniziative di natura cooperativa e consortile anche se il consorzio è realizzato per l'esclusivo scopo di utilizzare in comune impianti ad energia solare.

art. 4

Per incrementare l'uso di sistemi ad energia solare nella piccola e media industria (intendendo per tali e ai soli fini della presente legge le aziende industriali con un numero di dipendenti compreso fra 9 e 50) e per le aziende artigiane, la Regione erogherà un contributo del 40% del costo dei componenti necessari per la realizzazione degli impianti.

Il contributo è portato al 50% per le iniziative di tipo cooperativo e consortile anche se il consorzio è realizzato per l'esclusivo scopo di utilizzare in comune impianti di energia solare.

art. 5

La Regione eroga un contributo fino all'80% del costo degli impianti sperimentali da realizzarsi nel territorio regionale con la partecipazione (anche parziale) di imprese o piccole e medie aziende pugliesi.

Per gli impianti sperimentali progettati e costruiti da imprese cooperative il costo può essere a totale carico della Regione.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO
70124 BARI
VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 865755

art. 6

I contributi di cui ai precedenti articoli saranno erogati dalla Giunta regionale secondo il grado di rendimento dell'impianto in funzione del risparmio di energia tradizionale.

art. 7

Le domande per l'ottenimento del contributo di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5, indirizzate al Presidente della Giunta regionale, devono essere presentate entro il mese di marzo di ogni anno unitamente al progetto, al preventivo di spesa e alla documentazione certificativa delle condizioni per il ricorso al contributo.

Il Comitato di cui all'art. 9 esamina entro i 6 mesi successivi le domande pervenute e predispone un piano annuale dei contributi.

Il parere del Comitato è obbligatorio ma non vincolante.

art. 8

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta emana, sentito il Comitato di cui all'art. 9, un regolamento che fissi:

- a) fissi i limiti massimi di intervento della Regione nei vari settori;
- b) i criteri per l'accesso alle varie quote di contributo di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 e la documentazione necessaria da allegare alla domanda.

art. 9

Per la realizzazione degli obiettivi di cui al
la presente legge è costituito entro 90 giorni dal-
l'entrata in vigore della presente legge un Comita-
to per la promozione e la programmazione dell'utili-
lizzo dell'energia solare.

Del Comitato fanno parte:

- l'assessore alla programmazione;
- cinque esperti sui problemi dell'energia solare e
letti dal Consiglio regionale con voto limitato a
tre;
- un esperto designato dall'ENEL;
- un esperto designato dall'EAAP;
- un esperto designato dal CNR scelto tra i respon-
sabili delle unità operative del progetto finaliz

(continua art. 9)

zato nei risparmi energetici;

Il Comitato dura in carica fino alla cadenza del Consiglio regionale.

Il Comitato è costituito entro 60 giorni dalla nomina degli esperti di cui al punto c) con decreto del Presidente della Giunta; nella stessa data di costituzione viene emanato il regolamento di funzionamento del Comitato.

Compiti del Comitato sono:

- 1) elaborare una relazione annuale dei fabbisogni energetici della regione contenente proposte sulla quantità e sul tipo di domanda soddisfabile con il ricorso all'energia solare e alle altre fonti rinnovabili;

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO
70124 BARI
VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 385755

(continua art. 9)

- 2) predisporre la proposta di regolamento di cui al
l'art. 8, ed eventuali suoi aggiornamenti;
- 3) dare un parere e predisporre un piano d'accogli-
mento e d'erogazione dei contributi di cui agli
artt. 2, 3, 4 e 5 con riferimento alle disponibi-
lità finanziarie;
- 4) esaminare le domande pervenute ai sensi degli ar-
ticoli 2, 3, 4 e 5 ed esprimere un parere tecni-
co in merito alla valutazione dell'entità di ero-
gazione del contributo con riferimento alle di-
sponibilità finanziarie;
- 5) proporre le iniziative promozionali;

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO,
70124 BARI
VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 385755

(continua art. 9)

6) esprimere pareri e proposte nell'ambito della for-
mazione professionale nel settore delle fonti al-
ternative di energia.

Giacomo	PRINCIGALLI	<i>[Signature]</i>
Giuseppe	CASTELLANETA	<i>[Signature]</i>
Alessandro	FIORE	<i>[Signature]</i>
Cosimo	LATANZA	<i>[Signature]</i>
Giovanni	LEUCCI	<i>[Signature]</i>

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla VI Commissione Consi-
liare permanente il _____